



730 precompilato: le istruzioni per le spese sanitarie

A partire dal 2016 il "**Sistema Tessera Sanitaria**" metterà a disposizione del Fisco i dati sulle spese sanitarie effettuate nel 2015, con relativo calcolo delle detrazioni, ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio indica tutte le regole da seguire e i chiarimenti in materia: il contribuente ha comunque la possibilità di opporsi alla trasmissione dei dati sulle proprie spese sanitarie ma, in ogni caso, l'operazione è effettuata nel rispetto della privacy.

Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sulle spese sanitarie utili per il 730 precompilato sono pubblicate sul portale del sistema Tessera Sanitaria: tale sistema, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi a:

- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli che riguardano le ricevute di pagamento, le fatture e gli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

La disposizione stabilisce che le suddette informazioni **debbono essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.**

COME FUNZIONA – La procedura telematica prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari inviano al sistema tessera sanitaria i dati delle prestazioni erogate o dei prodotti acquistati, spesa sostenuta e dati utente.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate invia al Mef i codici fiscali dei contribuenti a cui formulerà la dichiarazione precompilata; infine il Ministero renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata.

In caso di mancata trasmissione dei dati è prevista **una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione non inviata**, con un tetto massimo di **50mila euro**. In caso di errori, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione.

Entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo a 20mila euro.

Attenzione: l'applicazione delle sanzioni entra in vigore dal gennaio 2017.

SOGGETTI OBBLIGATI - I soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente:

- a. le farmacie pubbliche e private;
- b. le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- c. i medici e odontoiatri.

PRESTAZIONI DA COMUNICARE**Per le farmacie pubbliche e private:**

- ticket (quota fissa e/o differenza con generico);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto di medicinali;
- spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.);
- altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Per le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN:

- ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);
- spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
- visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
- protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);
- prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti;
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;
- spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
- visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- cure termali, previa prescrizione medica;
- altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Per i medici e odontoiatri:

- spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
- interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
- certificazioni mediche;
- altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Per ciascuna spesa o rimborso i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3 D.Lgs. 175/2014;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.

SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO - La trasmissione deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa sostenuta da parte del contribuente.

Come precisato dal Mef nel Decreto, i dati possono essere trasmessi anche tramite le associazioni di categoria e i soggetti terzi abilitati all'invio telematico. A tal fine è necessaria una specifica abilitazione al Mef per l'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante.

Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici per consentire il rilascio agli interessati della necessaria abilitazione ai servizi telematici del STS.

L'elenco a tutt'oggi non è stato trasmesso. Pertanto, anche se il decreto del Mef ha approvato le specifiche tecniche, l'operazione di trasmissione delle spese mediche non è concretamente possibile.